

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1268

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1993

---

Funzioni della Corte di appello concernenti i *referendum*  
regionali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Da più parti è stato sollevato il problema dell'opportunità di modificare le competenze in materia di giudizio di ammissibilità e procedibilità dei quesiti referendari così come attualmente disciplinato dalla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 2 maggio 1988, n. 22.

Da ultimo la questione è stata evidenziata in sede di esame del disegno di legge regionale n. 289 concernente «Modifiche ed integrazioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22: Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare».

Ciò è stato in particolare evidenziato sia nella relazione di maggioranza, sia in quella di minoranza, che hanno manifestato rispettivamente «l'esigenza di rivedere, in un prossimo futuro, le competenze del Consiglio in materia referendaria; competenze non sempre chiare ed opportune», e l'esigenza di avviare «le condizioni per una immediata discussione di tutte le modifiche necessarie a migliorare la citata legge regionale n. 22 del 1988, anche nella fase che precede l'effettuazione della consultazione, in particolare procedure certe e sottratte al giudizio delle parti politiche per quanto riguarda l'ammissibilità dei quesiti referendari e la procedibilità nelle operazioni di voto quando intervenga una legge di modifica».

Tale legge regionale infatti attribuisce all'ufficio di presidenza - sia pure integrato dall'apporto di tre esperti - ed al consiglio regionale il potere sia di pro-

nunciarsi sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo sia di decidere che le operazioni referendarie non abbiano più corso, qualora sopraggiunga una disciplina che innovi le disposizioni oggetto del quesito referendario e recepisca gli obiettivi sostanziali dei promotori del referendum.

Si tratta, come è evidente, di valutazioni di natura strettamente giuridica, che meglio sarebbero formulate da organi od uffici che presentino tale connotazione; inoltre sembra si possa affermare che la coincidenza del soggetto giudicante con quello che ha emanato il provvedimento suscettibile di abolizione non garantisca l'obiettività della valutazione.

La soluzione più corretta della questione appare quella di demandare tali adempimenti alla Corte d'appello del capoluogo della regione.

È però evidente che una tale disposizione legislativa, ai sensi dell'articolo 108 della Costituzione, è di competenza esclusiva della legge statale, che sola può disciplinare l'ordinamento giudiziario.

Si deve peraltro sottolineare che la presente iniziativa legislativa si collega al disegno di legge all'esame della Camera dei deputati nella X legislatura (atto Camera n. 3933), concernente «Nuove norme sull'ordinamento regionale», cui era stato aggiunto un articolo 20 intitolato «Controllo di ammissibilità dei referendum regionali», con il quale si prevedeva appunto di affidare alla Corte di appello del capoluogo di regione il controllo di ammissibilità dei referendum regionali.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Quando la legge regionale lo preveda, il controllo sull'ammissibilità delle proposte o delle richieste di *referendum* regionali è esercitato dalla Corte d'appello del capoluogo della regione.

2. Le funzioni medesime riguardano altresì il controllo sulla procedibilità dei *referendum*, in caso di abrogazione parziale o di sostituzione delle disposizioni oggetto dei *referendum*.

## Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio regionale invia le proposte o richieste di *referendum* o, rispettivamente, comunicazione dell'entrata in vigore di una legge nuova intervenuta sulla stessa materia oggetto dell'iniziativa referendaria al Presidente della Corte d'appello che, entro cinque giorni, la affida ad una sezione della Corte stessa ai fini della pronuncia sull'ammissibilità o sulla procedibilità, da adottare entro trenta giorni.